



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

Albo

ORDINANZA SINDACALE N. 25

DEL 04/08/2015

OGGETTO: Obblighi di condotta per i proprietari di cani – Divieto transito cavalli parziale modifica ed integrazione al punto 5 Ordinanza Sindacale n. 02 del 10.01.2013.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria di alcuni proprietari o conduttori di cani e di cavalli viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini non vedenti ed anziani e costituisce un palese degrado del territorio urbano;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nelle vie principali e parchi pubblici, frequentati prevalentemente da bambini ed anziani;

Preso atto, altresì, che in molti casi, i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno provvedere che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari degli animali (cani) e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti, i negozi ed i giardini pubblici;

Individuato, quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani, non muniti di museruola, in aree destinate al verde pubblico;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 10 dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la l. 281 del 14/08/1991, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la L.R. 3 luglio 2000, n. 15 con la quale si prevede l'obbligo per i proprietari e detentori di cani di registrarli all'anagrafe canina e stabilisce la relativa sanzione per l'omessa registrazione;

Sentito il parere favorevole reso dalla Polizia Municipale;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e s.m.i. "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. n. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA

Ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani e cavalli di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Accesso in aree attrezzate e verde pubblico:

- Di vietare l’accesso ai cani, anche se custoditi nelle aree attrezzate e destinate a verde pubblico, prive di museruola e di regolare iscrizione all’anagrafe canina;

2. Raccolta deiezioni:

- Ai proprietari dei cani e dei cavalli e alle persone incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze e comunque le aree pubbliche e/o luoghi aperti al pubblico;
- In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- Ogni proprietario e/o conduttore di cani e cavalli, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme al proprio animale, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi, dovrà essere depositato in appositi contenitori;

4. Condotta dei cani:

- È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola, qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso;
- Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- I proprietari e/o conduttori dei cani devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

5. Divieto di circolazione degli animali da sella e da monta:

- Di vietare la circolazione degli animali da sella e da monta per le principali vie cittadine e specificatamente, Piazza della Repubblica, Via Garibaldi, (incrocio Piazza della Repubblica e via Mazzini), via Sant’Elena, via Archimede e via Matteotti;

6. Esenzioni:

- Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per i ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- Non sono soggetti agli obblighi che derivano dalla presente ordinanza gli organizzatori di manifestazioni folkloristiche, religiose e quelle regolarmente autorizzate dall'autorità di Pubblica Sicurezza, che prevedono la presenza di cavalli;

7. Sanzioni

- Ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00;
- Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €.100,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Abrogazioni

- Sono abrogate tutte le ordinanze, disposizioni, consuetudini, in contrasto con il presente provvedimento sindacale.

RICORDA

AI DETENTORI DI CANI, L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta le seguenti SANZIONI:

- a) Omessa iscrizione all'anagrafe canina:
 1. sanzione pecuniaria da €.77,47 a €. 464,81;
- b) mancata segnalazione, entro tre giorni, della scomparsa del cane:
 2. sanzione pecuniaria da €. 77,47 a €. 464,81;
- c) mancata segnalazione, entro quindici giorni, della morte o della cessione del cane, oppure del trasferimento di residenza del proprietario:
 3. sanzione pecuniaria da €. 51,65 a €. 309,87.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

L'ufficio Tecnico Comunale, provvederà su segnalazione del servizio di Polizia Municipale, la collocazione della necessaria segnaletica.

L'ufficio di polizia municipale e le forze dell'ordine, territorialmente competenti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e alla verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina che ha effetto immediato.

Resp. Istruttoria
Dott. Francesco Vitareale



IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Draia'